



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico-Finanziari  
Settore Servizi al Personale  
Ufficio Gestione del Personale tecnico-amministrativo

Prot. n. 27612

Rep. n. 38/2017

Anno 2017 tit. VII cl. 16 fasc. \_\_\_\_\_

All. 0

Ai Responsabili delle strutture dipar-  
timentali

LORO SEDI

Oggetto: incarichi di lavoro autonomo ex art.7 d.lgs.30 marzo 2001, n.165, come modificato e integrato dal d.lgs.25 maggio 2017, n.75.

Con riferimento al tema in oggetto, si precisa quanto segue.

Com'è noto, il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha inserito il nuovo comma 5-bis nel testo dell'art. 7 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a mente del quale *"E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato"*.

Con precipuo riguardo al suddetto comma 5-bis, l'art. 22 d.lgs. n.75 del 2017 ha precisato che il divieto in discorso *"si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018"*. Pertanto, nelle more di eventuali circolari o chiarimenti che dovessero pervenire dal Dipartimento della Funzione pubblica e tenuto conto delle direttive esegetiche impartite, su analoga tematica, dalla Corte dei Conti (cfr., in particolare, Sezione centrale controllo, 9 dicembre 2015), si precisa che il divieto posto dall'art. 7 comma 5-bis d.lgs. n. 165 del 2001 deve intendersi riferito ai soli contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2018 e non a quelli, stipulati antecedentemente, che, per la propria durata, dovessero varcare tale data.

Rimane fermo, ovviamente, l'obbligo di rispettare i presupposti di legittimità fissati nell'art. 7 comma.6 d.lgs. n. 165 del 2001, nonché gli obblighi di pubblicazione stabiliti dall'art. 15 d.lgs. n. 33 del 2013.

Trieste, **18 AGO. 2017**

Il Direttore Generale  
Maria Pia Turinetti di Priero

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Giovanna Locascio

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7986 - 7984 - 3142  
Fax + 39 040 558 7908  
persgiur@amm.units.it

la